

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE SERV. CITT. URP ASSIST	REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ORTIVE DI PROPRIETA' COMUNALE	REG 23 Rev. 0 Pag. 0 di 5
---	--	--

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna



REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ORTIVE
DI PROPRIETA' COMUNALE

- Approvato con atto C.C. n. 19 del 02/03/2011

<p align="center">COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE SERV. CITT. URP ASSIST</p>	<p align="center">REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ORTIVE DI PROPRIETA' COMUNALE</p>	<p align="center">REG 23 Rev. 0 Pag. 2 di 5</p>
---	---	--

Art. 7

Le aree ortive rese in qualunque modo disponibili potranno essere primariamente assegnate a chi, già titolare di area, richieda lo spostamento, seguendo il criterio dell'anzianità nell'assegnazione.

Gli orti disponibili a seguito di spostamenti o rinunce verranno assegnati ad altro richiedente, secondo la graduatoria vigente.

In caso di decesso, la titolarità dell'assegnazione dell'area ortiva potrà passare al coniuge convivente e facente parte dello medesimo nucleo familiare, il quale formuli opportuna richiesta, fermo restando il necessario possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 8

Essendo il complesso delle aree ortive attrezzato per le finalità a cui è adibito, ciascun assegnatario si impegna a:

- a) coltivare l' orto personalmente, salvo l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare;
- b) destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita;
- c) non installare tettoie, capanni o altri manufatti, ad eccezione di serre e per il solo periodo invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) con un'altezza non superiore a mt.1, previa comunicazione al competente Ufficio comunale;
- d) contenere l'altezza delle colture ortive e dei relativi sostegni, entro mt. 2.00;
- e) non introdurre nell'area animali di qualsiasi genere;
- f) non destinare l'area ortiva a colture che possano danneggiare gli assegnatari confinanti;
- g) mantenere pulite, ordinate e funzionali le parti di uso comune e i viottoli di passaggio;
- h) mantenere in ordine e sgombera da materiali di risulta l'area ortiva assegnata;
- i) non utilizzare in alcun modo anticrittogamici di I e II classe, né diserbanti;
- j) non incenerire rifiuti o scarti di alcun genere;
- k) conferire i rifiuti negli appositi contenitori della raccolta differenziata;
- l) non commercializzare i prodotti ottenuti.

Art. 9

Qualora l'area ortiva non venga coltivata o venga comunque lasciata in stato di incuria, l'Ufficio competente, previo parere della Giunta comunale e sentito il Comitato degli Orti, può provvedere alla revoca dell'assegnazione.

In caso di impossibilità fisica temporanea, comprovata da idoneo certificato medico, l'assegnatario potrà avvalersi della conduzione da parte di persona di sua fiducia.

Nel caso invece di impossibilità fisica permanente, l'assegnatario perderà il diritto a mantenere la conduzione

Art. 10

Per l'assegnazione e la corretta gestione delle aree ortive, la Giunta Comunale si avvale del Comitato degli Orti, costituito da cinque assegnatari nominati dagli assegnatari tutti riuniti in assemblea.

Il Comitato degli Orti nomina al proprio interno il Presidente il quale rimane in carica per al massimo numero due mandati.

Il Comitato rimane in carica per 4 (quattro) anni e deve essere rinnovato entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di decadenza.

<p style="text-align: center;">COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE SERV. CITT. URP ASSIST</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ORTIVE DI PROPRIETA' COMUNALE</p>	<p style="text-align: center;">REG 23 Rev. 0 Pag. 3 di 5</p>
--	---	---

Almeno una volta all'anno l'Assessorato competente verifica con il Comitato l'andamento della gestione delle aree ortive, nonché l'organizzazione di eventuali ulteriori iniziative.

Art. 11

Il Comitato degli Orti, considerate le finalità dell'assegnazione delle aree ortive, come descritte nell'art. 2, dovrà operare promuovendo iniziative culturali e ricreative, atte a favorire la socializzazione tra gli assegnatari.

Art. 12

Per le finalità di cui al precedente art.11, ogni assegnatario è tenuto al versamento di un importo forfettario lordo annuo, stabilito dalla Giunta Comunale, da versarsi in un'unica soluzione alla Tesoreria Comunale entro il 60° giorno di ogni anno di assegnazione.

Art. 13

Tutti gli attrezzi e il fabbisogno necessario per la conduzione e la produzione dell'area ortiva sono a carico dell'anziano.

Art. 14

Per quanto riguarda l'irrigazione, gli assegnatari sono tenuti ad attenersi a quanto più specificamente disposto dalla Giunta comunale.

Art. 15

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni od incidenti a persone o cose, derivanti dalla conduzione delle aree ortive.

Art. 16

In caso di diversa destinazione del terreno, deliberata dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale provvederà ad informare gli assegnatari della revoca dell'assegnazione, con preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, la Giunta Comunale adotterà gli opportuni provvedimenti, sentito il Comitato degli Orti.

Art. 18

L'assegnatario si impegna ad accettare tutte le condizioni previste dal presente Regolamento e a dare comunicazione al competente Ufficio Procedimenti Socio-assistenziali, qualora intervenissero variazioni di qualsiasi tipo nella situazione familiare.